

DIRITTO SOCIETARIO ■ Entro il 30 settembre sarà possibile deliberare il passaggio con maggioranze «agevolate»

Da Srl a Spa, sconto sul quorum

Dubbi per l'applicazione della norma transitoria anche sull'aumento del capitale necessario alla trasformazione

Una delle poche valide ragioni per tenere a mente la scadenza del 30 settembre 2004 è rappresentata dalla considerazione che, entro quel termine, è possibile procedere alla trasformazione delle Srl in Spa adottando una deliberazione «con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti più della metà del capitale sociale» (articolo 223 bis, comma 2, disposizioni di attuazione del Codice civile).

La ragione del quorum facilitato. La norma appare a prima vista sorprendente: uno degli intenti della riforma è infatti quello di separare rigidamente il mondo della grande impresa, *market oriented*, da quello dell'impresa medio-piccola, dove i libri soci hanno pochissimi soggetti iscritti e dove i soci stessi normalmente prestano la loro attività esclusiva o prevalente nella società. Ebbene, nonostante la Spa sia un "abito" non certo tagliato per un soggetto che non si rivolge al mercato del capitale di rischio, tuttavia la nuova Srl deriva dalla sua rinnovata conformazione tesa a massimizzare il ruolo del singolo socio e dei suoi specifici interessi alcune conseguenze che possono non essere ritenute "piacevoli". Si pensi solo a:

■ la questione dei finanziamenti dei soci alla Srl (e sempre che questa disciplina non si applichi anche alle Spa), dove la nuova normativa afferma che il loro rimborso è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori; ■ il diritto dei soci che non partecipano all'amministrazione di avere dagli ammin-

istratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione;

■ la possibilità di ciascun socio di esercitare l'azione di responsabilità contro gli amministratori (e richiedere la loro revoca in caso di gravi irregolarità).

Il passaggio da Srl a Spa. La nuova norma dispone, dunque, un quorum assai

ribassato (la maggioranza del capitale sociale, in deroga a qualsiasi altra diversa previsione statutaria o di legge) per emigrare da una Srl a una Spa (tra l'altro, l'articolo 223 bis abilita una lettura nel senso di ritenere la norma riferita sia alle vecchie Srl che a quelle costituite quest'anno). Ma dopo questa enunciazione di principio, la norma in questione null'altro aggiunge, lasciando

gli operatori in un gravissimo dilemma.

Infatti, il passaggio da una Srl a una Spa solleva il dilemma di quali siano le regole statutarie da adottarsi nella società trasformata. E a prima vista appare quasi incredibile che con la maggioranza del 50,01 per cento del capitale sociale si possa con-

fermare uno statuto della Spa derivante dalla trasformazione della Srl ad immagi-

ne e somiglianza di questa sola maggioranza. Certo, uno statuto di Spa che risulti da un "mero adattamento" formale dello statuto già vigente nella Srl trasformata, non darebbe luogo ad alcun dubbio. Tutte le volte invece che non ad un vero adattamento si proceda, ma a sostanziali innovazioni, la legittimità dell'operazione sarà sostenibile solo in quanto nella nuova norma si legga

che il quorum agevolato abilita la libera redazione del nuovo statuto della società per azioni risultante dalla trasformazione.

Il problema del capitale. Un passaggio spesso ricorrente nelle trasformazioni in Spa è inoltre rappresentato dalla preventiva operazione sul capitale necessaria per posizionare il capitale stesso almeno al livello minimo richiesto dalla legge per le so-



Consiglio dei ministri.

INPS/1

Lavoro all'estero, i contributi hanno «effetto» dall'origine

■ Gli effetti economici e giuridici dei contributi riscattati per periodi di lavoro all'estero scattano dalla decorrenza originaria della pensione e non dalla data di presentazione della domanda di riscatto. Lo ha chiarito l'Inps (messaggio n. 23655 del 26 luglio) riferendosi alla circolare n. 12 del 15 gennaio 1996 che, in applicazione del criterio dettato dalla Corte di cassazione (sentenza 367/95) che aveva precisato che i contributi riscattati per periodi di lavoro all'estero esplicano i loro effetti come se fossero stati acquisiti dall'origine. (G.Ro.)

INPS/2

Vedove straniere, spazio alla dichiarazione sostitutiva

■ Via libera alla semplificazione delle procedure in materia di rilascio della documentazione che deve essere presentata dalle vedove cittadine straniere. Spazio, quindi, alla dichiarazione sostitutiva per la liquidazione della pensione dello stato vedovile e della non avvenuta separazione. A condizione, però, che il competente ufficio consolare attesti la validità formale. (G.Ro.)

AGENZIA DELLE ENTRATE

Nuovi codici-tributo per i crediti di Tosap, Cosap e Tarsu

■ Le Entrate (risoluzione 94/E) hanno istituito i codici tributo 3935 e 3936, per la fruizione dei crediti relativi alla tassa/canone, rispettivamente per l'occupazione permanente e temporanea di spazi e aree pubbliche (Tosap/Cosap), utilizzando il modello "F24". Con la risoluzione 95/E, sempre ieri, è stato invece istituito il codice 3923 per fruizione del credito relativo alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani/tariffa per la gestione dei rifiuti urbani (Tarsu), utilizzando ancora il modello "F24".

Opportuno cercare parametri oggettivi

ANGELO BUSANI

NICOLA CAVALLUZZO
STEFANIA SPECCHIULLI

I controlli / In campo i commercialisti

Indipendenza ad alto rischio

La bozza di documento richiede ai sindaci autonomia «mentale» e «formale»

La mobilitazione delle professioni economico-contabile in vista della piena operatività delle regole contenute nella riforma del diritto societario mette sotto la lente il problema dell'incompatibilità e dell'indipendenza dei sindaci. Con conclusioni che, per alcuni aspetti, si potrebbero rivelare problematiche.

Un insieme di requisiti dal difficile riscontro

Infatti, tra le nuove «Norme di comportamento degli Organi di controllo legale», che sono state diffuse a seguito del lavoro svolto da parte della Commissione consultiva paritetica di dottori commercialisti e ragionieri (si veda «Il Sole-24 Ore» di ieri) la Norma 1.3, dedicata al tema dell'incompatibilità e indipendenza dei sindaci, a un'attenta lettura, lungi dal fornire indicazioni e chiarimenti sulla portata interpretativa del concetto di indipendenza, può ingenerare nuovi dubbi e perplessità in materia.

Il documento in esame, infatti, dopo aver correttamente rile-

vato che il requisito dell'indipendenza si sostanzia nel dovere del sindaco di «svolgere l'incarico con imparzialità (obiettività) e onestà intellettuale (integrità) e nell'assenza di qualsiasi interesse, direttamente od indirettamente, con la società che ha dato l'incarico, i relativi soci, amministratori e direttori generali», affronta più nello specifico, gli aspetti che, secondo i redattori, questo requisito dovrebbe simultaneamente soddisfare.

In particolare, il primo aspetto, di tipo soggettivo, consisterebbe nel corretto approccio professionale all'incarico, escludendo ogni fattore estraneo (la cosiddetta "indipendenza mentale"); il secondo, invece, di natura oggettiva, si sostanzierebbe nella condizione «non essere associato a situazioni o circostanze tali da porre il terzo nel dubbio sull'obiettività di svolgimento dell'incarico» (la cosiddetta "indipendenza formale").

Sarebbero, pertanto, da ritenere inammissibili quelle situazioni in cui l'indipendenza, anche se sostanzialmente "mentale", non venisse obiettivamente percepita all'esterno, in quanto formalmente opinabile.

Premesse queste considerazio-

ni, è inevitabile che un'interpretazione di questo genere si possa rilevare estremamente "pericolosa".

In primo luogo, infatti, il requisito della cosiddetta "indipendenza mentale" risulta, di per sé, di difficile riscontro, trattandosi, come del resto indicato dallo stesso documento, di un aspetto puramente soggettivo e molto vicino alla sfera etica di ciascun soggetto.

Se a questo si aggiunge che questa indipendenza, secondo il documento, deve necessariamente essere percepita anche dai terzi, estranei alla società, si giunge alla conclusione che nessun sindaco potrà ritenersi al riparo da eventuali contestazioni, anche nell'ipotesi in cui abbia effettivamente svolto l'incarico nel modo più corretto possibile.

Potrebbe, infatti, verificarsi il caso del soggetto, che pur essendo "mentalmente indipendente", sia dichiarato decaduto dall'incarico perché imprecisati "terzi" hanno avanzato dubbi sulla sua imparzialità o sulla sua onestà intellettuale.

Viceversa, questa interpretazione escluderebbe ogni conseguenza per il sindaco che, pur mentalmente non indipendente,

riesca a dare una diversa immagine di suo operato all'esterno.

In sostanza, verrebbero a precludersi i soggetti più abili nel "vendere" sé stessi e i propri comportamenti all'esterno della società.

Quanto, invece, al secondo requisito, si contesta che lo stesso abbia natura oggettiva, contrariamente a quanto riportato nella norma in esame. In realtà, anche la cosiddetta "indipendenza formale" avrebbe caratteristiche di tipo soggettivo, essendo legata all'"assenza di dubbi" da parte di terzi, sull'obiettività di svolgimento dell'incarico.

Alla luce delle osservazioni che sono state riportate in precedenza, pertanto, è auspicabile che i vertici delle professioni, prima dell'approvazione e pubblicazione definitiva del documento, rivedano la norma, ancorando il requisito dell'indipendenza a parametri oggettivi e di più agevole riscontro.

L'Udc rilancia la riforma degli Albi

ROMA ■ Un intervento di "endochirurgia" per innestare gli assi portanti del testo Vietti, di riforma delle libere professioni, nel corpo del disegno di legge — cosiddetto "Cavallaro-Federici" — impantanato in commissione Giustizia del Senato.

Rilanciare la necessità di approdare definitivamente a una riforma degli ordinamenti professionali entro la fine della legislatura è l'Udc, e in particolare, Michele Ranieri, delegato per le professioni del partito, che ieri ha tenuto un incontro programmatico sul tema, a Roma, con il sottosegretario alla Giustizia, Michele Vietti e i vertici del Cup (il comitato unitario professioni) ed Assoprofessionisti (neo-formazione della galassia neo-regolamentata).

«Occorre lasciar perdere la ricerca delle responsabilità (che pure ci sono) — ha sottolineato Vietti — per uscire dalle secche in cui la riforma si è impantanata. Non ho nessuna velleità di intestarmi la riforma — ha poi aggiunto — ma esiste un disegno di legge al Senato ed è importante riuscire a fare un'operazione di innesto, su quel tronco, dei rami che rappresentano l'impianto condiviso del cosiddetto "testo Vietti".

Un intervento che richiede, dunque, «un tavolo tecnico — ha spiegato Roberto Orlandi, vicepresidente del Cup — che sarà al lavoro dai primi di settembre, cui saranno chiamati a partecipare il presidente della commissione Giustizia del Senato, Antonino Caruso, del Miur, del ministero della Giustizia, assieme al Cup stesso, ad Assoprofessionisti e, se accetterà, anche al Colap. Ma saranno anche coinvolte le Casse professionali e i sindacati di categoria». Obiettivo, dunque, "trasfondere" i principi del testo Vietti nel ddl che porta la firma bipartisan, dei relatori Mario Cavallaro (Margherita) e Pasquale Lorenzo Federici (Fi).

«L'Italia è la culla del sistema ordinistico e ne rappresenta la tradizione secolare — ha ricordato Giorgio Berloffa, presidente di Assoprofessionisti —. Dopo un periodo di conflittualità, o, forse, di malintese, è per noi necessario riprendere il dialogo con gli Ordini professionali. Il punto cardine è adottare una forma di riconoscimento "leggero" delle professioni non regolamentate, che delimiti profili formativi, deontologici, di aggiornamento continuo e di certificazione accreditati da enti terzi».

In controtendenza è, invece, la "voce" del Colap (il coordinamento delle libere associazioni professionali non regolamentate), per il quale si è aperto un piccolo "giallo" sulla convocazione. «Profonda delusione ed amarezza per non essere stati invitati» è stata espressa da Riccardo Alemanno, convocato come presidente dell'Int ma non in veste di vicecoordinatore del Colap, che «riguarda oltre 100 associazioni aderenti ed è il principale rappresentante del settore». «Uno spiacevole incidente di percorso», ha detto il suo presidente, Giuseppe Lupoi. Che potrebbe comunque chiudersi già lunedì prossimo quando il sottosegretario Michele Vietti dovrebbe convocare, al ministero, tutti gli interlocutori, per un primo appuntamento.

LAURA CAVESTRI

Per giurisprudenza niente varo entro luglio - Via al riordino dell'accesso alle professioni legali attraverso le Scuole

Dopo l'estate il decreto «1+4»

La laurea triennale aprirà al lavoro dipendente nel settore pubblico o privato

ROMA ■ Chiusa la fase «uno», con la revisione della laurea magistrale in giurisprudenza, il ministero dell'Istruzione avvia la fase «due» del riordino dell'accesso alle professioni legali, dedicata alle Scuole di specializzazione.

La commissione promossa dal Miur e coordinata dal sottosegretario Maria Grazia Siliquini ha cominciato ieri le consultazioni con i delegati degli organismi di rappresentanza dell'avvocatura (Cnf, Oua, Aiga), del notariato e del mondo accademico. Tra le novità emerse dall'incontro va segnalata la decisione di tenere fuori dal tavolo della commissione la definizione della laurea «breve» in scienze giuridiche. Sarà, infatti, direttamente il ministero di Viale Trastevere ad occuparsene. Accogliendo tuttavia le richieste degli Or-

dini di inibire l'esercizio della libera professione a chi non sia in possesso del titolo quinquennale. La laurea triennale permetterà solo di svolgere attività di lavoro dipendente presso imprese private oppure nell'ambito delle carriere direttive (quelle del livello "C") della Pubblica amministrazione.

Raccolte le osservazioni finali sul modello «1+4», si rende ora indispensabile una corsa contro il tempo per far debuttare già dal prossimo anno la nuova laurea quinquennale. I margini appaiono piuttosto stretti. Pesa, in particolare, il ritardo con il quale la Corte dei conti ha provveduto a controllare e registrare il decreto del Miur contenente le modifiche al Dm 509 del 1999 (il provvedimento a cui si deve il varo del modello «3+2»). Il decreto di correzione che

sostituirà quest'ultimo — lanciando il modello cosiddetto «1+2+2» — dovrà essere pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale». Potrebbe accadere già questa settimana, ma nessuno azzarda previsioni al riguardo. Sulle innovazioni in arrivo per la formazione universitaria dei futuri «giuristi» (si veda «Il Sole-24 Ore» del 12 luglio scorso) si dovrà poi attendere il parere (non vincolante) del Consiglio universitario nazionale.

Passaggi intermedi che determinano, a questo punto, uno slittamento settembre dell'ulteriore decreto del ministero dell'Istruzione che dovrà introdurre il modello «1+4» (inizialmente annunciato per la fine di luglio).

Lo spazio per far partire subito il nuovo ordinamento, dunque, con tutte le novità sul piano didattico sono

oggettivamente minimi. Allo studio c'è anche l'ipotesi di concedere alle facoltà la possibilità di programmare una fase di sperimentazione per il prossimo anno, rinviando al 2005-2006 l'entrata a regime dell'«1+4». Dal Miur fanno comunque sapere che non ci sono problemi "politici" e che sulla sostanza della riforma c'è un consenso generalizzato. Il disappunto espresso dalla Giunta della Conferenza dei presidi di Giurisprudenza sulla riduzione dell'autonomia riconosciuta agli Atenei (con una quota di "crediti" formativi ad essi riservati che scenderà dall'attuale 34% al 23 del totale) sarà superato nelle prossime settimane con un più adeguato bilanciamento dei ruoli.

L'attenzione della commissione Siliquini si sposta ora sul nodo



Il sottosegretario al Miur Maria Grazia Siliquini (Imagoeconomica)

che di quelle organizzate dagli Ordini». Nelle intenzioni del Miur c'è la volontà di una «concertazione» ampia sul provvedimento. «Alla commissione — aggiunge Siliquini — si sono aggiunti due nuovi membri, un esponente dell'Anm e uno dell'Avvocatura generale dello Stato. Inoltre, è stata prevista la costituzione di un organismo consultivo che affiancherà la commissione, composto dai vertici delle associazioni degli specializzandi e dei praticanti legali».

Nella «Gazzetta Ufficiale» n. 165 del 16 luglio è stato intanto pubblicato il decreto 29 giugno 2004 del Miur che fissa in 5.030 il numero di laureati in giurisprudenza ammessi alle scuole di specializzazione universitaria delle professioni legali per l'anno 2004-2005.

MARCO BELLINAZZO

Il Garante avvia controlli sulla privacy negli hotel

ROMA ■ Il Garante della privacy mette sotto controllo una catena alberghiera per verificare se, al momento della raccolta dei dati personali, fornisce ai clienti una corretta informativa e chiede il consenso al trattamento delle informazioni. L'iniziativa dell'Authority nasce dopo il ricorso di un cittadino, che aveva

identificativi del titolare e del responsabile del trattamento. Aveva, inoltre, preteso che i dati venissero cancellati e che dell'operazione fossero informati tutti i soggetti ai quali le informazioni personali erano state comunicate.

Di fronte alla mancata risposta, il ricorrente si rivolgeva al Garante, chiedendo che le spese del procedimento fossero poste a carico dell'albergo. L'hotel, sollecitato dall'Authority, rispondeva che le richieste erano state evase: il cliente aveva, infatti, ricevuto la fotocopia del voucher dell'agenzia di viaggi presentato alla reception, la fattura per i servizi ottenuti in albergo e la scheda che, così come impone l'articolo 109 del Testo unico sulla pubblica sicurezza, si deve compilare nel momento in cui si arriva in un hotel. Non si era, invece, potuto procedere alla cancellazione dei dati, perché la

loro conservazione risulta necessaria per finalità contabili e fiscali. Giustificazione che il Garante ha ritenuto lecita, dichiarando, sul punto, infondato il ricorso. L'Authority ha, inoltre, considerato esaurienti le risposte fornite dall'albergo, tranne che sul nome del titolare e dell'eventuale responsabile del trattamento, che non comparivano nei documenti messi a disposizione dell'hotel. Su questo punto ha, pertanto, accolto il ricorso, costringendo l'albergo a pagare 250 euro per le spese del procedimento. Allo stesso tempo il Garante ha deciso, con un provvedimento autonomo, di avviare un controllo sulla catena alberghiera per verificare se, al momento della raccolta dei dati, venga fornita ai clienti un'informativa idonea che spieghi l'utilizzo delle informazioni e venga chiesto il consenso, soprattutto quando si tratta di usarle per l'invio a domicilio di pubblicità.

A.CHE.

ANALISI

Negli appalti per le autostrade bandi senza vincolo di crash test

Nelle procedure di gara per appalti di fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza stradale occorre rinviare la presentazione delle prove di *crash test* ad aggiudicazione avvenuta. Questa, la recente posizione confermata dall'Authority sui lavori pubblici, con la deliberazione n. 129 approvata dal Consiglio nell'adunanza del 7 luglio

ha già avuto modo di ricordare l'Authority in occasione di suoi precedenti interventi (in particolare, la determinazione n. 13/2001), determinerebbero, infatti, effetti restrittivi della libera concorrenza negli appalti di fornitura, con possibili condizionamenti anche nell'aggiudicazione degli stessi appalti di lavori. Tra le soluzioni avanzate dall'Authority a suo tempo, e ribadite con la recente deliberazione, per superare queste criticità, c'è quella di rinviare la presentazione dei *crash test* ad avvenuta aggiudicazione, anziché in sede di partecipazione alla gara. Questa ipotesi, condivisa sia dal ministero delle Infra-

L'Authority lavori pubblici «libera» la concorrenza

strutture che dall'Anas, che ha dichiarato di non contemplare nei propri bandi clausole di questo tipo, appare, secondo l'Authority di vigilanza, «particolarmente equilibrata, non soltanto in relazione al rapporto costo-benefici, ma soprattutto risulta idonea a garantire il rispetto dei principi di garanzia della concorrenza, salvaguardando le fondamentali e prioritarie esigenze di sicurezza stra-

dales». La circostanza di chiedere la prova del *crash test* al solo aggiudicatario, piuttosto che contemplarlo nei bandi quale requisito di ammissione alla gara, non pregiudicherebbe l'esito della procedura, potendo la stazione appaltante rivalersi sempre sul concorrente inadempiente, escutendo la cauzione preventivamente depositata. Inoltre una soluzione difforme da quella sostenuta dall'Authority incontrerebbe quale limite oggettivo, in tema di appalti pubblici, il principio comunitario che impone il divieto di non discriminazione tra i concorrenti. Per le concessionarie autostradali, dunque, l'Anas si dovrà adoperare, su invito della stessa Authority, al fine di adottare ogni utile iniziativa tesa a garantire, nell'ambito delle procedure di gara per la fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza stradale, un comportamento uniforme e finalizzato alla massima partecipazione e concorrenza.

FLAVIO SINISCALCHI
*Dirigente del ministero dell'Economia e delle Finanze